



Allegati:

Oggetto: Risposta a quesito **su mancanza di PSC in cantiere**

Comunicazione trasmessa solo via email

- A**      **Direttori Dipartimenti Prevenzione Aziende U.S.L. Toscana**  
(via posta elettronica)
- A**      **Componenti Articolazione ex art.67 LR40/2005 Prevenzione, Igiene e Sicurezza Luoghi di Lavoro**  
(via posta elettronica)
- p.c.**    **Direzione Regionale Lavoro Toscana**  
Dr. Sergio Trinchella  
**drl-toscana@lavoro.gov.it**

In merito alla richiesta di chiarimenti si forniscono le seguenti indicazioni, così come concordato anche con la Direzione Regionale del Lavoro della Toscana:

**Quesito – Nel D.lgs. 81/2008 non è prevista sanzione per la mancanza del PSC in cantiere, ma esso dovrà comunque essere messo a disposizione delle Autorità di Controllo.**

**La mancanza del PSC in cantiere al momento del sopralluogo da parte dell'organo di vigilanza cosa comporta?**

### **Risposta**

Premesso che il PSC è un documento la cui presenza è indispensabile in cantiere, non costituisce di per sé violazione la sua mancanza temporanea, ma in tal caso l'organo di vigilanza procederà immediatamente con gli accertamenti utili a verificare l'esistenza del documento.

DD/ic

Il Responsabile del Settore  
Prevenzione Igiene e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro  
Dott.ssa Daniela Volpi